



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT III – VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio dei Monopoli per il Veneto

Sede di Venezia

Prot. n. 9992 del 16.04.2021

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Viste le segnalazioni di nuova istituzione di rivendita ordinaria pervenute, debitamente istruite, che hanno portato alla redazione degli schemi di piano di istituzione sotto indicati;

Considerate le istanze di trasferimento pervenute entro il 28 febbraio 2021;

Acquisito l'orientamento fornito dalla Direzione Tabacchi con nota n. 124048/RU del 27.04.2020, riguardo alla diretta ed immediata applicazione dei nuovi criteri introdotti dall'art. 4 della citata Legge n. 37/2019 ai fini del rilascio delle concessioni relative ai tabacchi;

Rilevato come l'art. 4 della Legge europea n. 37/2019, nel modificare l'art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto del doppio criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima", nonché il criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

Tenuto conto che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da vagliare per l'inserimento nello schema di piano da pubblicare entro il 30 aprile 2021 sono soltanto quelle relative a zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio e che rispettano i parametri della distanza non inferiori a 200 metri,

e del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, come previsto dalla Legge n. 37/2019 (Legge Europea 2018);

Accertato, anche mediante apposito sopralluogo, ai fini della ulteriore selezione delle proposte che rispettano i suddetti parametri minimi, l'esistenza in concreto degli indici di fattibilità per l'istituzione delle nuove rivendite avuto riguardo:

alla riscontrata carenza dell'offerta di mercato nei luoghi e nelle zone interessate;

all'ampiezza e consistenza del bacino d'utenza dell'istituenda rivendita;

alla concentrazione negli ambiti individuati di un significativo numero di locali a destinazione commerciale, con conseguente possibilità di una potenziale plurima partecipazione alla procedura di assegnazione mediante asta o concorso;

alla relativa distanza del locale proposto dalla più vicina rivendita e della popolazione residente;

Considerato, pertanto, che le proposte di istituzione da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio.

F O R M U L A

lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio Monopoli, che forma parte integrante ed inscindibile del presente atto, ai fini della sua pubblicazione entro il 30 aprile 2021.

Per il Dirigente dell'Ufficio

Francesco BOZZANCA

Il funzionario delegato

Luigi RIVERSO *

*Delega prot. 1802 del 19.01.2021

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. lgs n. 39 del 1993



DT III – VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA
Ufficio dei Monopoli per il Veneto

Sede di Venezia

SCHEMA DI PIANO, AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4, DEL D.M. 38/21013, PER
L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE NEL 2° SEMESTRE 2021

COMUNE	PROVINCIA	ZONA DI GARA
CAMPONOGARA	VENEZIA	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBCATI IN CAMPONOGARA, LOCALITA' ARZERINI, VIA ALZERINI LATO DESTRO IL N°. 48, COMPRESI GLI INTERNI, E LATO SINISTRO, DAL N° 53 AL N° 61, COMPRESI GLI INTERNI

I SOGGETTI LEGITTIMATI AI SENSI DELL'ART. 7 O PORTATORI DI UN INTERESSE EX ART. 9 DELLA L. 241/90 POTRANNO PRESENTARE, NEL TERMINE DI VENTI GIORNI LIBERI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE SCHEMA DI PIANO, MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI, CHE SARANNO VALUTATE DA QUESTA AGENZIA, OVE PERTINENTI DEL PROCEDIMENTO, PRIMA DELL'ADOZIONE DEL PIANO DEFINITIVO.